



Ufficio: CONTRATTI E APPALTI
CIG: 7885810845

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 377 DEL 23-04-2019

Oggetto: **AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PALASPORT "ALBINO CIARAPICA". CIG 7885810845. DETERMINA A CONTRARRE**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO CHE:

- lo sport è parte integrante del welfare di comunità che da sempre ha caratterizzato la città di San Severino Marche e l'azione amministrativa del Comune. La pratica sportiva, intesa nella più ampia accezione del praticare 'sani stili di vita', rappresenta una decisiva azione concreta per la prevenzione sanitaria e contemporaneamente, promuove l'aggregazione sociale e concorre in senso positivo alla formazione dei giovani;
- il Comune di San Severino Marche è dotato di un'ampia rete di impiantistica sportiva, di cui fa parte anche l'impianto sportivo Palazzetto dello Sport "A. Ciarapica", ubicato in San Severino Marche, viale Mazzini (f. 154/B p. 555), di proprietà comunale;
- che la gestione del predetto impianto è stata affidata alla società polisportiva dilettantistica "ASD San Severino Volley", con sede in San Severino Marche, con sede in via San Sebastiano n 6, c.f. e p.Iva 01372190437, con contratto prorogato in base a determinazione n 1314 del 29/12/2018, in attesa dell'espletamento della nuova procedura di affidamento, sino al 30/06/2019;

CONSIDERATO:

- che gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico, con finalità di promuovere la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli ed in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività, con particolare riferimento alle giovani generazioni ed ai portatori di handicap;

RILEVATO:

- che l'Amministrazione Comunale intende affidare a terzi la gestione dell'impianto sportivo in oggetto, in quanto la carenza di personale in atto e l'indisponibilità, soprattutto, di risorse finanziarie, non consentono la gestione diretta dell'impianto con pregiudizio per la regolare tenuta e conservazione della struttura;

CONSIDERATO:

- che gli obiettivi che si intendono raggiungere con tale affidamento consistono nell'incremento della funzionalità dell'impianto sportivo, in una maggiore qualità dei servizi, nel miglioramento della fruibilità delle strutture da parte degli utenti e nel risparmio dei costi di gestione;

CONSIDERATO che:



- per l'individuazione dei requisiti richiesti ai soggetti a cui dovrà essere affidata la gestione dell'impianto si dovrà tener conto della rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive in esso praticate; all'esperienza nella gestione degli impianti sportivi; alla qualificazione di istruttori e allenatori; al livello di attività svolta; all'attività in favore di giovani, disabili e anziani; all'anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo; al numero dei tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto;
- gli enti territoriali possono individuare ulteriori requisiti, anche in riferimento all'economicità della gestione e alla conseguente ricaduta sulle tariffe applicate;

DATO ATTO che:

- le associazioni sportive che usano il Palasport dispongono di settori giovanili, in alcuni casi anche ampi, e svolgono da moltissimi anni attività di promozione sportiva e utilizzano il volontariato come modalità per la loro gestione;

VISTO:

che trattasi di impianti privi di rilevanza economica, essendo limitata a garantire lo svolgimento delle attività sportive, rispetto alle quali – nella maggioranza dei casi – si fruisce della struttura gratuitamente o dietro versamento di tariffe a titolo di rimborso spese di funzionamento, la cui fruibilità deve essere resa alla collettività anche al di fuori di una logica di profitto d'impresa, pertanto si ritiene corretto applicare la disciplina in materia di appalto dei servizi di cui all'allegato IX del D.lgs. n 50/2016;

CONSIDERATO che:

- è opportuno stabilire una durata dell'affidamento di anni 3 (tre), più un eventuale ulteriore triennio per il rinnovo;
- per quanto riguarda il valore dell'appalto, si ritiene di poter individuare un compenso annuo di € 19.000,00 (diciannovemila/00), oltre ad un contributo per il pagamento delle spese per utenze (acqua, gas, energia elettrica) per i quantitativi massimi sottoriportati, che vanno ad individuare un importo medio presunto annuo di partecipazione alle spese di euro 26.500,00;
- che pertanto il valore annuo dell'appalto può essere quantificato in euro 45.500,00 oltre Iva;

VISTO il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio, da cui si evince che l'importo complessivo per il periodo dell'appalto per tre anni, con possibilità di rinnovo per gli ulteriori tre anni, corrisponde all'importo di € 341.745,00 comprensivo di Iva, come da quadro tecnico economico degli oneri complessivi sotto riportato:

	Descrizione	Importo
SERVIZI		
A	Importo totale servizi (a1+a2+ a3)	€ 273.000,00
a1	Importo per servizi	€ 114.000,00
a2	Sicurezza non soggetta a ribasso	€ 0,00
a3	Contributo presunto per utenze	€ 159.000,00
a4	Importo a base d'asta	€ 273.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
b1	Iva 22%	€ 60.060,00



b2	Oneri per commissione	€ 3.000,00
b3	Contributo ANAC	€ 225,00
b4	Incentivo funzioni tecniche - ex art. 113	€ 5.460,00
B	Sommano (b1+b2+b3+b4)	€ 68.745,00
(A+B)	QE totale	€ 341.745,00

VISTO l'art. 90 "Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica" della L. 27.12.2002 n. 289 (Legge Finanziaria 2003), ai commi 24 e 25, che prevede che l'uso degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali sia aperto a tutti i cittadini e garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive e – nel caso non siano gestiti direttamente, che la loro gestione sia affidata in via preferenziale a tali enti ed associazioni.

DATO ATTO che la legge regionale n. 5 del 2012 ed il relativo regolamento di attuazione n. 4 del 2013, prevedono che la gestione degli impianti sportivi sia affidata, mediante procedure a evidenza pubblica che tengono conto della diversa tipologia e della rilevanza economica o meno del singolo impianto, in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate.

VISTE

- la deliberazione n. 404 del 29/12/2018 con cui la Giunta Comunale ha stabilito di affidare all'esterno la gestione del Palasport "A. Ciarapica" per tre anni, oltre ad un periodo di eventuale rinnovo per ulteriori tre anni ed individuato il responsabile unico del procedimento nel Responsabile dell'Area Amministrativa;
- la Delibera del Consiglio comunale n 32 del 02/04/2019, ove venivano espressi i seguenti indirizzi per l'affidamento della gestione del predetto impianto sportivo:
 - a) affidamento della gestione per un periodo di anni 3 (tre), oltre ad un periodo di eventuale rinnovo per ulteriori 3 (tre) anni, che preveda un compenso annuo a base d'asta di € 19.000,00 (diciannovemila/00) oltre Iva, previsti al Cap. 1789/00 del bilancio comunale 2019-2021;
 - b) individuazione del gestore mediante una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 D.lgs n 50/2016 s.m.i., rivolta in via preferenziale, per quanto compatibile con il nuovo codice dei contratti e la disciplina comunitaria, a società ed associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate, da individuarsi attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune di una richiesta di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura;
 - c) criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 co. 2 D.lgs. n 50/2016 s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
 - d) Compenso per la gestione: verrà corrisposto dal Comune al gestore l'importo annuo di € 19.000,00 al netto dell'Iva;
 - e) utenze (acqua, gas, energia elettrica): a carico del Comune fino ai seguenti consumi massimi:
 - 1) Acqua: 700 m³/anno;
 - 2) Energia elettrica: 41.500,00 kw/anno;



3) Gas: 26.000,00 m3/anno

Come stabilito nell'art. 5 del Capitolato ("Spese per i consumi"), la spesa per i consumi eccedenti i predetti quantitativi massimi sarà posta a totale carico del Gestore. Qualora vengano accertati consumi inferiori a quelli massimi sopra stabiliti, il Comune corrisponderà al Gestore, a titolo di premio, una somma pari alla metà di quella risparmiata.

VISTO l'art. 48 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n 50/2016;

VISTA l'art. 90 Legge 27 dicembre 2002 n 289, comma 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003, ai sensi del quale: *"Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento;*

VISTA la L.R. Marche 2 aprile 2012 n. 5;

VISTO il Regolamento G.R. Marche 7 agosto 2013 n. 4;

VISTO l'allegato schema di convenzione e l'allegato capitolato d'oneri;

VISTI:

- l'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina la procedura negoziata;
- l'art. 95 co. 3 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che stabilisce che *"sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)";*

VISTO che l'art. 37 co. 2 D.lgs. n 50/2016 prevede che *"Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice".*

VISTO che le FAQ sul D.lgs. 50/2016 in merito al predetto co. 2 dell'art. 37 specificano che *"Per svolgere procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente [servizi di importo superiore a 40.000,00] , L'Ente deve essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'art. 38, che nel periodo transitorio, si intende sostituita dall'iscrizione all'Anagrafe*



Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all'art. 33ter del d.l. 18/12/2012 n 179 convertito dalla legge 17/12/2012 n 221";

DATO ATTO che il Comune di San Severino Marche risulta iscritto all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti e che pertanto risulta in possesso dei requisiti previsti per legge per poter procedere all'affidamento mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dal Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione anche per appalti di servizi di importo superiore a 40.000,00;

VISTO l'art. 26 della legge n 488 del 23 dicembre 1999, che "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del [d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101](#)"

PRESO ATTO che l'art. 1 comma 450, l. n. 296/006 prevede che le pubbliche amministrazioni, per acquisti di beni o servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

DATO ATTO

- che per il servizio in oggetto non risultano convenzioni attive da utilizzare ai sensi dell'art. 26 co. 3 L 488/1999, mentre è presente sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione;

RITENUTO

- pertanto di dover utilizzare lo strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), provvedendo ad avviare una procedura di gara tramite RdO;
- infatti che tale procedura, da indire previa pubblicazione di un avviso di gara da pubblicare sul sito del Comune di San Severino Marche per almeno 15 giorni consecutivi, consenta di garantire la massima trasparenza e concorrenzialità tra gli operatori e garantisca tempi di svolgimento della procedura di gara rapidi, data anche l'imminente scadenza del contratto;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

PRESO ATTO che si è provveduto alla registrazione dell'intervento in oggetto presso il sito dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ottenendo l'attribuzione del CIG n. 7885810845;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio n.12 del 11/02/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Previsionale per il triennio 2019/2021;
- la delibera di Giunta comunale n.38 del 16/02/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2019.

VISTA la disponibilità finanziaria presente sui Cap 1789/00 e n.79/21 del corrente bilancio;



CONSIDERATO che ai sensi della deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) n 1377/2017, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005, per l'espletamento della gara è dovuta alla predetta Autorità la contribuzione di € 225,00 che trova copertura al medesimo capitolo di spesa;

DATO ATTO che:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ha disposto che per gli Enti Locali "La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa", stabilendone il contenuto minimo essenziale;
- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

- a) il fine che il contratto intende perseguire è quello garantire a tutti i cittadini, a norma dell'art. 90 "Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica" della L. 27.12.2002 n. 289, l'uso dell'impianto sportivo comunale Palasport "A. Ciarapica";
- b) l'oggetto del contratto è l'affidamento della gestione del predetto impianto comunale per tre anni;
- c) il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata alle clausole e condizioni stabilite nel capitolato d'oneri-schema di contratto allegato al presente provvedimento mediante stipula sul MePa della Consip;
- d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato d'appalto e nello schema di contratto;
- e) il sistema ed il criterio di gara sono quelli dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 co. 3 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, secondo i criteri e subcriteri individuati nel progetto conservato agli atti dell'ufficio;

RITENUTO di fissare la base d'asta in euro 114.000,00 oltre IVA per l'intero periodo di affidamento (tre anni, oltre ad ulteriori tre anni per l'eventuale rinnovo);

RITENUTO pertanto di affidare il servizio mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 tramite RdO sul Mepa, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del D.Lgs.50/2016;

CONSIDERATO che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che il servizio in argomento è presente sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

ACCERTATO che:

- la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;
- nel presente appalto non sono presenti rischi interferenziali e che pertanto non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali);

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il presente appalto non è stato suddiviso in lotti, data l'unitarietà del servizio oggetto di affidamento ed il fatto che un suo



frazionamento in lotti comporterebbe maggiore difficoltà nell'espletare il servizio ed una irragionevole maggiorazione di costi;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Dato atto della propria competenza all'assunzione dei provvedimenti previsti dalle predette norme, in forza del Decreto sindacale n. 76 del 31/10/2014;

DETERMINA

1. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2. Di dare atto che con Delibera di Giunta comunale n 404 del 29/12/2018 e con Delibera di Consiglio comunale n 32 del 02/04/2019 si stabiliva di affidare all'esterno il servizio di gestione dell'impianto sportivo Palasport "A. Ciarapica", sito in San Severino Marche, viale Mazzini, per un periodo di anni 3 (tre), dal 01/07/2019 al 30/06/2022, più un eventuale rinnovo per un ulteriore triennio, dando atto che la gestione dovrà avvenire in modo da consentire in ogni caso l'uso pubblico per l'esercizio delle attività sportive, sia agonistiche, che tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzate da organismi riconosciuti, sia le attività esercitate a livello amatoriale. Dovrà essere assicurata anche la disponibilità per le attività sportive di interesse pubblico (enti, organismi, scuole, ecc.), secondo un monte ore prestabilito per la promozione dell'attività motoria, integrazione e inclusione sociale;
3. Di prendere atto che l'oggetto dell'appalto rientra tra i Servizi di cui all'allegato IX al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti pubblici) al quale si applicano gli artt. 140 e 142 del Codice medesimo;
4. Di indire, per le ragioni indicate in premessa, una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mepa, rivolta ai soggetti invitati dalla Stazione appaltante, in possesso dei requisiti previsti dal Capitolato d'appalto, abilitati al Mercato elettronico della P.A., per l'individuazione dell'operatore a cui affidare il servizio di gestione del Palasport "A. Ciarapica", adottando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co. 3 lett. a) del D.Lgs 50/2016, secondo i criteri e subcriteri stabiliti nell'allegato progetto di affidamento del servizio e nel Capitolato Speciale d'appalto;
5. Di individuare gli operatori economici da invitare, previa pubblicazione di un avviso di gara per un periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi, sul sito del Comune di San Severino Marche, link Bandi di gara- Profilo committente, conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 numero 69 e al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale;
6. Di approvare il QTE, il progetto di affidamento del servizio, che contiene anche i criteri per la selezione delle offerte, il capitolato speciale descrittivo, lo schema di contratto, che sebbene non materialmente allegati al presente atto, ma conservati agli atti dell'ufficio, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;



7. Di dare atto che la relativa copertura finanziaria, quantificata, per l'intero affidamento come da QTE, comprensivo del rinnovo, in € 341.745,00 (IVA e oneri accessori compresi), è prevista ai capitoli di bilancio n 1789/00 e n.79/21 dei rispettivi esercizi di bilancio;
8. Di rinviare a successivi provvedimenti, a seguito dell'aggiudicazione, l'impegno di spesa per i singoli esercizi di bilancio;
9. Di dare atto che il CIG attribuito dall'Anac è 7885810845;
10. Di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L.241/90 e dell'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ed il Direttore dell'esecuzione, è stato individuato nel Vice Segretario Generale e Responsabile dell'Area Amministrativa;
11. Di rinviare a successivo atto l'individuazione di tutte le figure beneficiarie degli incentivi per funzioni tecniche, oltre RUP e Direttore dell'esecuzione poiché già individuato, ai sensi dell'art. 113, d.lgs. 50/2016;
12. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa.
13. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.



Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 23-04-2019

Il Responsabile dell'Area
f.to Tapanelli Pietro

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 23-04-2019

Il Responsabile dell'Area
f.to Tapanelli Pietro

La suesposta determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 29-04-19 al 13-05-19 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 14-05-19

Il Funzionario
f.to

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario